CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A DOMICILIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ
- CIG ZDB2C9D6E8 -

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento del servizio straordinario di assistenza socio-educativa a domicilio a favore degli studenti con disabilità per la durata indicata nell'articolo 2.
Il servizio verrà attivato "su domanda" dei genitori.
2. Il servizio consta di 3 ore giornaliere riferite all'intero periodo di cui all'art. 2.
Nel caso di un numero particolarmente elevato di richieste, il servizio potrà essere ridotto a n. 2 ore giornaliere; inoltre, l'affidatario non potrà prendere in carico le richieste che determinino uno sforamento della spesa di cui all'art. 22 del presente Capitolato, dovendo segnalare tempestivamente tale eventualità al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.
3. L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. 25 del presente Capitolato.
4. L'Affidatario è tenuto ad attenersi a quanto sancito dal "Protocollo di sicurezza contenente disposizioni per DPI e istruzioni operative per gli operatori del servizio", inviato dall'Affidatario medesimo con nota prot. 20624 del 02.04.2020, qui integralmente richiamato.

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. La durata dell'affidamento è di giorni lavorativi 5 con decorrenza da lunedì 6 aprile 2020; il servizio avrà termine venerdì 10 aprile 2020.

PARTE SECONDA – SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A DOMICILIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ

Art. 3 – Requisiti per accedere al servizio

1. Il servizio prevede l'assistenza socio-educativa a domicilio per **tre ore giornaliere a studente** (nel caso di numero particolarmente elevato di richieste, il servizio potrà essere ridotto a n. 2 ore giornaliere), per studenti con disabilità che siano:
A- residenti nel Comune di Empoli;
B- frequentanti una scuola o un asilo nido;
C- già beneficiari dell'assistenza socio-educativa fornita durante l'anno scolastico per un certo monte orario settimanale, assegnato sulla base delle informazioni contenute nel Progetto Educativo Personalizzato e sulla base delle indicazioni fornite dalla ASL;
- in alternativa al punto precedente (C) , certificati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992.
Il Comune non verserà alcunchè all'affidatario laddove il servizio venga prestato in favore di soggetti privi dei sopra citati requisiti.

Art. 4 – Obiettivi del servizio

1. Il servizio straordinario di assistenza socio-educativa a domicilio per studenti con disabilità ha la funzione precipua di offrire un supporto alle famiglie e un'assistenza socio-educativa a bambini e ragazzi con disabilità; attraverso tale servizio, inoltre, sarà fornito agli studenti un effettivo supporto didattico - educativo, ad esempio nello svolgimento dei compiti e nell'interazione con gli insegnanti nel corso della c. d. "didattica a distanza".

Art. 5 – Prestazioni richieste

1. Per "assistenza socio-educativa a domicilio" si intende un insieme di prestazioni integrate offerte a bambini e ragazzi presso la loro abitazione che si configura come servizio domiciliare che offre un aiuto didattico - educativo.

PARTE TERZA – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. L'Affidatario deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.

2. L' Affidatario garantisce che per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente Capitolato, ancorché gestite dall'Affidatario, devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i bambini e ragazzi, il medesimo Affidatario ed il Comune di Empoli.
3. Il personale dell'Affidatario deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni del servizio straordinario di assistenza socio-educativa a domicilio per studenti con disabilità.
4. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l' Affidatario svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze del Comune di Empoli a tal fine metterà a disposizione del Comune medesimo:
a) un Servizio di coordinamento ai sensi del successivo articolo 7;
b) un Referente amministrativo-contabile;
5. L' Affidatario del servizio curerà inoltre:
• l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, secondo le necessità degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste e specificate nell'ambito del successivo articolo 9;
• la scelta degli operatori da assegnare ai singoli utenti tenendo conto, per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
6. Per una corretta gestione del servizio, l'Affidatario è tenuto ad adottare idonee forme di controllo delle presenze del proprio personale presso i rispettivi utenti.
7. L' Affidatario è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti così come sancito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modificazioni ed integrazioni.
L' Affidatario nell'attivare il servizio dovrà necessariamente consultare (e poi osservare) le prescrizioni del proprio medico del lavoro.

Art. 7 – Sede operativa e reperibilità

1. Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di vigenza contrattuale, l' Affidatario dovrà disporre di una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria ed una segreteria telefonica, per l'intera giornata nonché la presenza e la reperibilità telefonica del Servizio di coordinamento di cui all'articolo 7.

Art. 8 – Servizio di coordinamento

1. L' Affidatario individua il personale facente parte del Servizio di coordinamento, comprendente un Coordinatore del servizio.
2. Il Coordinatore dovrà essere in grado di intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio in oggetto.
3. L'Affidatario nomina un Responsabile del servizio in qualità di referente tecnico-organizzativo in ordine alle attività oggetto del presente Capitolato.
4. I nominativi dei componenti del Servizio di coordinamento e del Responsabile del servizio dovranno essere comunicati al Comune di Empoli tempestivamente.

Art. 9 – Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio

1. É competenza esclusiva del Settore Servizi alla Persona del Comune di Empoli decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio affidato.

Art. 10 – Modalità di erogazione del servizio

1. Il Coordinatore provvederà, se ritenuto utile, ad effettuare visite periodiche presso il domicilio dell'utente al fine di monitorare le modalità di svolgimento del servizio.

2. Il servizio, svolto a domicilio degli utenti, sarà espletato, secondo le richieste dei familiari, da lunedì 6 aprile a venerdì 10 aprile 2020, quotidianamente per **tre ore giornaliere a studente** (nel caso di numero particolarmente elevato di richieste, il servizio potrà essere ridotto a n. 2 ore giornaliere) nelle due fasce orarie alternative sotto indicate:
- o di mattina delle 8,00 alle 13,00
- o nel pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00

3. Il genitore sceglierà in quanti e quali giorni della settimana il servizio dovrà essere attivato, nonchè la fascia oraria del servizio.
4. Ogni ora eccedente la fascia oraria garantita dal Comune non potrà essere, dall'Affidatario, fatturata al Comune, bensì sarà fatturata all'utente.

Art. 11 – Variazioni dell'organizzazione

1. Non sono ammesse variazioni all'orario originariamente scelto dal genitore se non previamente acconsentite dalla cooperativa Geos.

Art. 12 – Continuità del servizio

1. Il servizio straordinario di assistenza socio-educativa a domicilio per studenti con disabilità dovrà essere sempre garantito salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze l'Affidatario dovrà tempestivamente avvisare sia il Comune di Empoli sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.
2. In caso di sciopero del personale dipendente, sarà onere dell'Affidatario garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalla specifica normativa di settore con particolare riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Report

1. L'attività espletata, a fine appalto, dovrà essere dettagliatamente rendicontata. Il rendiconto dovrà contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel periodo di affidamento, con indicazione della tipologia delle attività svolte.

Art. 14 – Servizio addebitabile

1. Qualora il bambino/ragazzo, senza preavviso alcuno del genitore, non sia presente nell'orario stabilito o non sia più disponibile per le prestazioni, l'operatore dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune; solo a fronte della predetta comunicazione potrà essere riconosciuto un indennizzo pari a mezz'ora del costo orario previsto.

Art. 15 – Mezzi e materiali

1. L'Affidatario dovrà mettere a disposizione degli operatori;

• mezzi di trasporto conformi alle normative di circolazione stradale e alle indicazioni del costruttore (con dotazione di gilet ad alta visibilità) per l'accompagnamento degli utenti per necessità varie;
• dispositivi di protezione individuali ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi.

Art. 16 – Ruolo e funzioni specifiche degli operatori

1. Le funzioni specifiche degli operatori addetti all'assistenza vengono sinteticamente descritte come segue:
• offrire un supporto educativo al bambino/ragazzo - attraverso tale servizio, inoltre, sarà fornito agli studenti un effettivo supporto didattico - educativo, ad esempio nello svolgimento dei compiti e nell'interazione con gli insegnanti nel corso della c. d. "didattica a distanza";
• curare la promozione della solidarietà familiare al fine di affrontare le situazioni di emarginazione e solitudine in cui molti utenti si trovano;
• segnalare al Coordinamento dell'Affidatario l'insorgere di eventuali problemi e variazioni della situazione individuale e familiare che possano comportare modifiche rispetto al programma di interventi previsti.

Art. 17 – Rapporto tra operatori ed utenti

1. Gli operatori domiciliari sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, nonchè tutelare il segreto professionale.
2. È fatto divieto al personale come all'Affidatario di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali o per altri, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato. In ogni caso, è fatto divieto al personale, come all'Affidatario, di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, anche di modico valore, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui al presente Capitolato.

Art. 18 – Rotazione e sostituzione degli operatori

1. La rotazione e/o sostituzione degli operatori domiciliari, fermo restando che il servizio straordinario di assistenza socio-educativa a domicilio per studenti con disabilità si fonda, solo ove possibile e non eccessivamente oneroso, sulla continuità della relazione fra utente e operatore stesso, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Empoli.

Art. 19 – Requisiti professionali degli operatori addetti all'assistenza

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza domiciliare l' Affidatario deve utilizzare esclusivamente operatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di almeno una delle seguenti qualifiche :
- diploma quinquennale in materie attinenti all'ambito socio-educativo (es: Liceo socio-psico-pedagogico o dirigente di comunità)

- titolo di Animatore di comunità
- titolo di Tecnico del sostegno all'autonomia personale alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità
- qualifica di O.S.A./ Educatore per l'Infanzia, con esperienza di almeno 3 anni
- titoli equipollenti

2. Prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale successiva variazione, l'Affidatario deve comunicare per iscritto al Settore Servizi alla Persona del Comune di Empoli i nominativi degli operatori addetti all'assistenza che verranno impiegati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, allegando copia fotostatica del titolo e della qualifica professionale posseduti.
3. In qualsiasi momento il menzionato Coordinamento può disporre la non utilizzazione dell'operatore che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente articolo o non ritenga comunque idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali.

Art. 20 – Formazione ed aggiornamento del personale

1. L'Affidatario garantisce l'elevata formazione e professionalità del personale impiegato.

Art. 21 – Rapporti con il personale

1. L' Affidatario è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale in servizio, ed il Comune di Empoli è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
2. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell' Affidatario non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune di Empoli
Pertanto il Comune stesso non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, appuntato in maniera visibile, nonché utilizzare un abbigliamento adeguato all'esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente.
3. Nel caso di ottenimento da parte del Comune di Empoli del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 34. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Empoli direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell' Affidatario delle penali di cui all'articolo 36.
4. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

PARTE QUARTA – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 22 – Corrispettivo

1. Il compenso per l'affidamento è calcolato in euro 20,00 orari oltre IVA, qualora dovuta.
Il Comune stanzierà al massimo per il servizio euro 31.500,00 euro.
Si rileva che, qualora dovesse pervenire un numero particolarmente elevato di domande, l'Amministrazione si riserva di ridurre il numero di ore giornaliere da 3 a 2; **in ogni caso** l'affidatario non potrà prendere in carico le richieste che determinino uno sforamento della spesa sopra cennata, dovendo segnalare tempestivamente tale eventualità al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

2. Con il suddetto corrispettivo l' Affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali, sia di quelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e da terzi, sia quelli dell'Affidatario, per lo svolgimento delle attività.

Art. 23 – Fatturazione e pagamenti

1. All' Affidatario spetta, a compenso degli impegni assunti, un corrispettivo sulla base dei servizi effettivamente prestati e dietro presentazione di regolare fattura fiscale alla fine del servizio.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica per consentire alla Stazione appaltante le verifiche e gli accertamenti circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Il pagamento avverrà , ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla Stazione appaltante dall' Affidatario nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.
Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:
a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al d.m. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, con successive modificazioni ed integrazioni;
b) dell'indicazione nella fattura elettronica:
- del Codice Univoco P.A. è UFSW83.
- del CIG;
- della "Scissione dei pagamenti" prevista dall'art. 1, c. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel d.P.R. n. 633/1972.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Art. 24 – Revisione periodica del prezzo

Non opera.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l' Affidatario si obbliga:
a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;
c) a comunicare al Comune di Empoli tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. In difetto di tale comunicazione, l' Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
e) che nei contratti di cui al precedente punto d), verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n. 136/2010;
f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, l' Affidatario si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante medesima copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.
Resta inteso che il Comune di Empoli si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con eventuali modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

Art. 26 – Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Empoli
2. L' Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l' Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. L' Affidatario acquisendo in proprio dagli utenti dati personali assume la qualifica di Titolare del Trattamento.

Art. 28 – Obbligazioni generali dell' Affidatario

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L' Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.
3. L' Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa. L'Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l' Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l' Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
5. L' Affidatario si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l' Affidatario di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l' Affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.
7. L' Affidatario provvederà, a propria cura e spese, a:
- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mallevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

8. Per l'espletamento del servizio, l' Affidatario dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

9. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Empoli ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L' Affidatario riconosce che il Comune di Empoli risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione celle prestazioni contrattuali. Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

10. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, sia nei confronti della Stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l' Affidatario ed il predetto personale.

11. L' Affidatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

12. L' Affidatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

13. L' Affidatario si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

14. L' Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

15. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'Affidatario ne dovrà fornire comunicazione scritta al Settore servizi alla Persona del Comune di Empoli. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

Detto Settore, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Trascorso tale periodo senza che il Settore si sia espresso, l' Affidatario potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.
In ogni caso, l' Affidatario riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l' Affidatario deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione.
16. In caso di inadempimento da parte dell' Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 29 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L' Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l' Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Affidatario, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
2. L' Affidatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L' Affidatario si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai predetti Contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l' Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto.
3. L' Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
4. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune di Empoli si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro l' Affidatario per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 30 – Quinto d'obbligo e varianti

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporne all' Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l' Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall' Affidatario se non sia stata approvata o disposta dalla Stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'Affidatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni della Stazione appaltante.

Art. 31 – Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, l' Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Empoli.
2. L'Affidatario è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.
3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato d.P.R. n. 62/2013.

Art. 32 – Garanzia definitiva

Calcolata nel 2% di euro 31.500,00.
Stante l'urgenza del servizio è da prediligere una cauzione in contanti o titoli di stato.

Art. 33 – Verifica dei servizi

1. Il Comune si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione dell'affidamento, anche avvalendosi di propri esperti e/o di soggetti esterni, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato con particolare riferimento alla verifica dei livelli quantitativi, qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Comune di Empoli potrà utilizzare questionari per la verifica della qualità e del gradimento del servizio domiciliare da sottoporre agli utenti. L' Affidatario collaborerà per il buon andamento di tale verifica.

Art. 34 – Inadempienze e penalità

1. L' Affidatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della Stazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l' Affidatario verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.
3. La Stazione appaltante applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio di assistenza domiciliare, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti casi:
- mancato rispetto delle determinazioni assunte dal Comune circa l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio di assistenza domiciliare: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancata presa in carico dell'utente rispetto ai termini prescritti dal Capitolato e/o mancato rispetto del piano di assistenza stabilito dal Servizio sociale territoriale: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancata effettuazione del servizio giornaliero per ciascun utente e/o reiterati ritardi o uscite anticipate degli operatori addetti all'assistenza rispetto all'orario previsto per lo svolgimento del servizio: € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00);

- utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);
- comportamenti degli operatori tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: € 2.000,00 (in lettere: euro duemila/00);
- mancato rispetto delle indicazioni e/o delle decisioni del Servizio sociale dell'Ente nell'ipotesi di sostituzione o rotazione degli operatori: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 11: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- ritardo nell'attivazione o irregolare funzionamento della sede operativa prevista dall'articolo 6 e/o del Servizio di coordinamento di cui all'articolo 7: € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);
- mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione e/o alla realizzazione del Progetto di formazione e di aggiornamento del personale di cui dell'articolo 19: € 4.000,00 (in lettere: euro quattromila/00);
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni inerenti il servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere euro cinquemila/00);
- ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere: euro cinquemila/00).

Per ogni caso di tardiva esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. L'applicazione della penalità è preceduta da formale e motivata diffida contenente analitica contestazione dell'inadempienza all' Affidatario il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine stabilito dalla Stazione appaltante non inferiore a 7 (sette) giorni, solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto, fermo restando l'obbligo per l' Affidatario di rimuovere le cause dell'inadempimento conformandosi immediatamente alle prescrizioni violate.

5. La Stazione appaltante, nel caso valuti positivamente le giustificazioni presentate dall'AAffidatario , ne dà pronta comunicazione allo stesso. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'irrogazione della penalità. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto

6. La penale è quantificata in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'irrogazione da parte del Comune di qualsivoglia penalità è indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente affidamento.

7. L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti al Comune. per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà del Comune stesso, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell' Affidatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 35 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, nel caso di inadempimento dell' Affidatario anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dalla Stazione appaltante per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.
2. Inoltre, il Comune di Empoli può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016.
3. In ogni caso la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 36, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:
- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 2;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 36 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall' Affidatario ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'Affidatario;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Stazione appaltante comunichi per iscritto all' Affidatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
4. In caso di risoluzione del contratto l' Affidatario si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. Nel caso di risoluzione l' Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 36 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Affidatario . Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
2. In caso di recesso della Stazione appaltante, l' Affidatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante:
- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l' Affidatario si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in capo al nuovo fornitore e fornendo alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.
4. L'Affidatario, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
5. Qualora l' Affidatario dovesse recedere dal contratto, la Stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 37 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, ove compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Affidatario .
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l' Affidatario ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 38 – Spese contrattuali e assoggettamenti fiscali

1. I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'Affidatario, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della Stazione appaltante.
2. Fanno carico all' Affidatario tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione

Art. 39 – Incedibilità dei crediti - Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto

1. L' Affidatario è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. È fatto divieto all' Affidatario di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso Affidatario di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

3. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. E' fatto divieto all' Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all' Affidatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell' Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e necessitano dell'autorizzazione della Stazione appaltante. In particolare, l'eventuale subappalto, qualora autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto aggiudicato.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. Si rimanda all'art. 24 per le condizioni dei pagamenti.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L' Affidatario si obbliga a mallevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante, l' Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante medesima. In tal caso è onere dell' Affidatario svolgere in proprio le attività derivanti dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. In caso di inosservanza da parte dell' Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 40 – Polizze assicurative

1. L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell' Affidatario quanto della Stazione appaltante e/o di terzi. Inoltre, l' Affidatario si obbliga a mallevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. Ai fini del comma che precede, è fatto obbligo all'Affidatario, a totale suo carico e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti della Stazione appaltante, di stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni o di quanto l' Affidatario sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile, cagionati alla Stazione appaltante, al personale della Stazione appaltante ovvero a terzi o a cose di terzi, dal personale impiegato, compresi eventuali volontari, dall' Affidatario nell'espletamento dell'attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al d.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 81/2008, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di malleva assunto dall'Affidatario .
3. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO, destinato a coprire il servizio straordinario svolto a domicilio di cui in oggetto, deve:
- prevedere massimali per danni a persone e a cose non inferiori a 1.000.000,00 di euro;
- prevedere che non vi sono limiti al numero di sinistri;
- prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto;
- prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali l' Affidatario debba rispondere, compresi eventuali volontari.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l' Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato. In tal caso, l' Affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Affidatario .
5. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Stazione appaltante o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico dell'Affidatario . Parimenti, la Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Affidatario .
6. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall' Affidatario nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sull'Affidatario, restando la Stazione appaltante sollevata da responsabilità al riguardo.
7. Resta ferma l'intera responsabilità dell' Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al presente articolo, così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro inesistenza o di loro approvazione da parte della stazione appaltante.
8. L' Affidatario deve immediatamente segnale per iscritto alla Stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

9. Fermo restando che l' Affidatario è tenuto ad attivare la polizza assicurativa di cui al presente articolo prima dell'inizio del servizio, l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza medesima è condizione essenziale di efficacia del contratto. Pertanto, qualora l' Affidatario non sia in grado di provare, mediante consegna dell'originale della polizza o di sua copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio o comunque in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta e all'occorrenza dei suoi rinnovi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 41 – Osservanza della normativa

1. L'Affidatario, oltre alle norme del presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'appalto, applicabili ai servizi di cui al presente Capitolato, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l' Affidatario non potrà accampare diritto alcuno verso la Stazione appaltante.

Art. 42 – Foro competente

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di FIRENZE rimando esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.